

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 25/2017/EL depositata in data 27/07/2017

**RICORSO:** per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 44/2017/FRG pronunciata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria del 5 aprile 2017 e depositata il 6 aprile 2017, nonché della deliberazione intermedia n. 32/2017/FRG del 28 marzo 2017, nella parte in cui viene dichiarato irregolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria "Lega Nord – Salvini – Lega Umbria", relativo all'anno 2016.

**RICORRENTE:**

Presidente *pro tempore* del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, "Lega Nord – Salvini – Lega Umbria".

**RESISTENTI:**

Procura generale presso la Corte dei conti, Sezione di controllo della Corte dei conti per l'Umbria, Regione Umbria, Consiglio della Regione Umbria.

**QUESTIONE RISOLTA:** le mere irregolarità formali, rilevate in sede di controllo, non possono avere incidenza sui dati complessivi della gestione, specie ove scusabili perché occasionali o non idonei a inficiare la regolarità del rendiconto nel suo insieme, come nel caso in cui la produzione documentale in sede contenziosa abbia completato ed integrato quanto già in atti, sviluppandone l'inizio di prova comunque presente nella fase del controllo.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In materia di rendiconto delle spese dei gruppi consiliari, le Sezioni riunite hanno stabilito che <<irregolarità di una posta non si riverbera sull'intero rendiconto, determinando l'obbligo di restituzione unicamente della posta contestata>>, caratterizzandosi <<la verifica necessariamente ed esclusivamente di tipo documentale: il che significa che incombe per legge su ciascun Gruppo l'onere di supportare il rendiconto con la completa documentazione idonea a dare riscontro...congiunto ai parametri dell'inerenza, della congruenza e dell'effettività>> della spesa compiuta, attraverso <<la dimostrazione dell'effettivo adempimento dell'obbligazione indicata nella causale>>.

Pertanto, anche nel caso di specie, si ribadisce che seppure <<il bonifico *on line* non può essere considerato elemento probatorio sufficiente per l'effettività della spesa, posto che lo stesso può essere revocato subito dopo l'emissione>> - così come correttamente aveva già riscontrato la Sezione regionale di controllo - tuttavia, il Collegio decidente <<ritiene ammissibile la produzione documentale in sede contenziosa, in quanto essa ha completato ed integrato quanto già in atti>>, non operando per siffatta tipologia di giudizio la preclusione del divieto di *ius novorum*, propria invece del giudizio di appello.

Alla luce della circostanza che il ricorrente ha provveduto successivamente a depositare <<la documentazione idonea a completare la prova dell'effettività della spesa (importo, beneficiario, causale)>>, le Sezioni riunite hanno, vieppiù, puntualizzato che tale <<piena dimostrazione dell'effettività della spesa>> è, dunque, riscontrabile anche <<...attraverso la produzione di una documentazione equivalente a quella tipica, la cui validità e sufficienza sono assicurate con riferimento al cosiddetto principio sostanzialistico>>.

## ABSTRACT

La *quaestio iuris* sottesa alla fattispecie, posta al vaglio delle Sezioni riunite, attiene alla più generale tematica della regolarità delle singole voci di spesa, contenute nel rendiconto dell'esercizio annuale e disposte dal gruppo consiliare, per le quali vige il principio secondo cui il conferimento dei contributi finanziari in favore dei gruppi deve essere soggetto ad un efficace controllo.

Infatti, la verifica sulla correttezza della spesa deve basarsi sull'osservanza di determinati criteri normativi, quali la inerenza alle finalità istituzionali perseguite dal gruppo, la congruenza e l'effettività della spesa, che attribuiscono all'attività di controllo una valenza oggettiva, la cui sufficienza documentale deve risultare dagli atti prodotti a corredo della giustificazione causale della posta passiva, fermo restando che *<<la documentazione deve corrispondere all'archetipo proprio di ciascuna tipologia di spesa, ovvero, a modelli sostanzialmente equivalenti quanto ad idoneità probatoria>>*.

Di conseguenza si è, a ragione, sostenuto che al fine di vagliare la conformità della documentazione, trasmessa a corredo del rendiconto, alle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 11, del d.l. n.174 del 2012, *<<occorre privilegiare un'interpretazione sostanzialistica delle norme interessate>>*, tenendo cioè conto che la dimostrazione dell'effettività della spesa può senz'altro discendere dalla produzione di una documentazione equipollente a quella tipica, purché valida e sufficiente ai fini della prova, in modo che sia comunque rispettato il principio sostanzialistico delle regole contabili, scongiurando al contempo il rischio di far prevalere un'esigenza formalistica ed ortodossa dell'interpretazione dei dati economici.

E proprio sull'assunto che la documentazione, a sostegno dei rendiconti dei gruppi consiliari benché sufficientemente comprovata, deve rispondere a criteri sostanzialistici, il Collegio giudicante, nel caso concreto, ha ritenuto che, la spesa relativa al "servizio affissioni e affitto di sale", ai fini della dichiarazione della sua validità, non può ritenersi dimostrata con l'avvenuto deposito, in sede di controllo, di documenti che attestano la mera effettuazione del bonifico *on line*, poiché, in base alla disposizione di ordine generale in esso riportata, lo stesso può essere annullato anche successivamente con una semplice operazione telematica, occorrendo pertanto *<<altra documentazione pertinente, come l'estratto del conto corrente bancario intestato al soggetto che effettua il pagamento o la quietanza o l'attestazione del creditore>>*, che possono essere prodotti anche in un secondo momento ovvero in sede di giudizio, costituendo materiale integrativo ai fini probatori.

Infatti, alla ricostruzione sistematica sopra prospettata non osta affatto il divieto di *ius novorum* che opera, invece, solo per i giudizi di appello, laddove la produzione di nuovi elementi di prova od anche il deposito di nuova documentazione comportano la conseguente pronuncia di inammissibilità degli stessi, così come espressamente disposto dall'art. 194 c.g.c.